



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nr. 59 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2014".-

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 18,04, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, tenuto conto che si tratta di seduta di seconda convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 LO PRESTI ANTONINO	SI	—	
2 GRECO FILIPPA	—	SI	
3 OLIVERI PIERFRANCESCO	SI	—	
4 ARCURIA GIUSEPPE	SI	—	
5 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
6 TROVATO ALFONSO	SI	—	
7 BRUNO MARIO	—	SI	
8 DI BLASI SIRIO	—	SI	
9 PELLIGRA GIULIANA	—	SI	
10 INTERLICCHIA GIUSEPPE	SI	—	
11 SCARPACI MARCO	SI	—	
12 GALLINA VINCENZA	—	SI	
13 SPERANZA GIUSEPPE	—	SI	
14 GANGEMI SALVATORE	—	SI	
15 CUTRONA CARMELINA	—	SI	
	PRESENTI N° 07	ASSENTI N° 08	

Presiede la seduta il Presidente Arcuria Giuseppe.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Leanza e l'Ass.re Profeta.-

OGGETTO: "APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2014".-

La presente seduta si tiene in seconda convocazione per mancanza numero legale nella prima tenutasi nella giornata dill' 08/09/2014

-Il **Sindaco Leanza**, chiede di intervenire, e formula al consiglio comunale la proposta di prelevare, per discuterlo, il punto posto all'O.D.G. n. 10000 del 05/09/2014, avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Art.193 del TUEL Determinazione squilibrio finanziario".-

-Il **Presidente Arcuria** fa presente che il Consiglio Comunale ieri sera ha deciso di rinviare il punto 4) del citato O.D.G. ad altra seduta consiliare, facendo precedere la fissazione della seduta alla conferenza dei capogruppi.-

-Il **Dr. Centonze**, avuta la parola, fa rilevare che, prima di approvare le aliquote TASI, occorre approvare il regolamento IUC, con il quale si istituisce il tributo.-

-Il **Consigliere Interlicchia** chiede come mai l'O.D.G. è stato così predisposto.-

Il **Dr. Centonze** evidenzia che si riserva di modificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel caso in cui la proposta di delibera sulle aliquote della TASI non dovesse essere approvata, o dovesse essere approvata in forma diversa da quella proposta, perché sia l'una, che l'altra ipotesi avrebbe dei reflussi sugli equilibri di bilancio. Esorta, quindi, il Consiglio Comunale a trattare, con l'urgenza del caso, la proposta sugli equilibri di bilancio.-

-Il **Consigliere Scozzarella** chiede al Presidente una sospensione di cinque minuti dei lavori consiliari per chiarire meglio col Rag. Centonze il dà farsi.-

-Il **Presidente Arcuria**, alle ore 18,18, mette ai voti la proposta di Scozzarella, col seguente esito: -Presenti: 7; -Votanti: 7; -Favorevoli: 7.- Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

-**Alla ripresa**, alle ore 18,52, sono presenti n. 8 Consiglieri (Oliveri, Di Blasi, Arcuria, Trovato, Interlicchia, Lo Presti, Scarpaci e Scozzarella) ed assenti n. 7 Consiglieri.-

-Il **Consigliere Scozzarella** evidenzia che la volontà sua e di quella degli altri due gruppi di opposizione è quella di votare l'aliquota TASI a "0".-

-Il **Presidente Arcuria** fa presente che il Rag. Centonze aveva suggerito poco fa di discutere prima il regolamento IUC, e, poi, l'aliquota TASI.-

-Il **Dr. Centonze** chiarisce che, senza approvazione dell'aliquota TASI, non c'è più l'urgenza di approvare il regolamento IUC. In parole povere, l'O.D.G. può restare così com'è. Evidenzia, tuttavia che sarebbe opportuno che si approvi lo stesso il regolamento IUC al fine di istituire il tributo.-

-Il **Consigliere Interlicchia** legge, quindi, una sua nota scritta, che, poi, consegna al Presidente per essere allegata al verbale.-

-Il Consigliere Di Blasi evidenzia che, in questi ultimi mesi, il Governo Nazionale ha approvato una serie di tributi che graveranno ulteriormente sui cittadini, già pesantemente tartassati. Per questo non vede il motivo di penalizzare ancora i cittadini, per cui ritiene giusto ed equo approvare l'aliquota a tasso "O".-

-Il Consigliere Scozzarella evidenzia che non è stato un comportamento corretto quello di ieri sera da parte dei Consiglieri Com.li del gruppo "Il Megafono", allorchè hanno lasciato l'aula consiliare facendo così mancare il numero legale. Fa presente che chi non ha voglia di lavorare come si deve, in qualità di Consigliere, è opportuno che dia le dimissioni. Lamenta, inoltre, l'assenza stasera in aula dei Consiglieri del "Megafono", segno questo che questi Consiglieri non sanno e non vogliono esplicitare il loro ruolo di Consiglieri Comunali.-

-Il Presidente Arcuria evidenzia che il suo comportamento ieri sera era corretto e che lo stesso era sicuramente al di sopra delle parti. Fa presente che ieri sera aveva semplicemente chiesto di aspettare dieci minuti per permettere al Rag. Centonze di arrivare in aula e dare così il suo contributo all'argomento in discussione. Evidenzia, anche, che, per il 2° appello, il gruppo "Il Megafono" era presente, mentre era assente il resto dei Consiglieri comunali di opposizione. Aggiunge, inoltre, che non risponde agli insulti del Consigliere Interlicchia, dallo stesso fatti sul sito face book ed invita lo stesso a ripetere le frasi in Consiglio Comunale. Sulla proposta della Commissione, fa notare che c'è il parere contrario del Rag. Centonze, ma questo non è l'unico atto di questa Commissione che viene dichiarato inammissibile o illegittimo o con pareri contrari da tutti gli Organo chiamati ad esprimere pareri. Fa presente, infine, che lo stesso non vuole giudicare i lavori della Commissione, in quanto sono i fatti che si giudicano da soli.-

-Il Dr. Centonze evidenzia che ieri sera, su invito del Segretario Generale, era venuto in aula ed aveva espresso, sull'emendamento alla proposta di delibera, un suo parere negativo. Illustra, poi, meglio il contenuto della sua originaria proposta. Spiega, altresì, che quest'anno il fondo di solidarietà comunale sarà di 170.000,00 euro in meno. Fa presente, poi, che il suo parere sull'emendamento alla proposta originaria è negativo, sia quello tecnico, che quello contabile. Legge, quindi, tale parere negativo e, poi, lo consegna al Presidente.-

-Il Sindaco Leanza, scusandosi per l'intrusione in un argomento che è di esclusiva competenza del Consiglio, ritiene di dovere esplicitare alcune considerazioni. Alcuni consiglieri, che ieri erano presenti, avevano legittimamente richiesto il preventivo parere di regolarità contabile sulla proposta della Commissione Finanze e Bilancio, senza del quale l'atto deliberativo poteva ritenersi illegittimo, parere, poi, formulato nella serata del giorno 08/09/2014. Il Consiglio non si è potuto espletare, perché mancavano i consiglieri che oggi sono presenti. Entrando, quindi, nel merito della proposta formulata dalla citata Commissione, fa presente che la TASI è un tributo fissato dal Governo Centrale, in sostituzione della vecchia IMU. Nel nostro Comune non si è sostanzialmente pagata l'IMU per la prima casa per effetto delle detrazioni regolamentari; la prima casa la pagavano solo coloro che avevano un valore catastale alto; sostanzialmente, chi stava bene economicamente. Il nuovo tributo, TASI, diventa, pertanto, un obbligo per i Comuni istituirlo, per mantenere gli equilibri finanziari, in considerazione che il fondo di solidarietà viene decurtato di 173 mila euro. La proposta che è all'esame del Consiglio prevede un'aliquota pari al due per mille, che sostanzialmente incide per circa 50/60 euro per ogni prima abitazione. Sottolinea il fatto che la proposta è stata formulata dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ed equivale alla riduzione del Fondo di solidarietà. Nel passato l'IMU per la prima casa, non incassata dai Comuni, veniva compensata dallo Stato. Da quest'anno non è più così, in quanto il mancato incasso deve essere compensato con le somme del bilancio.

Alla proposta tecnica non è seguita alcuna valutazione politica da parte del Consiglio Comunale, né alcuna verifica di tipo contabile per vedere gli effetti che si producono sulla stabilità del bilancio e sui servizi sociali. Propone, pertanto, al Consiglio Comunale di valutare l'opportunità di prevedere forme di agevolazioni e/o di esenzioni per i disoccupati e per gli anziani, titolari di pensione minima. Le forze politiche che si richiamano ai valori della sinistra fanno scelte di questo genere e

non quelle di esentare orizzontalmente tutti quanti, e, quindi, non fare pagare il tributo anche a coloro che prima lo pagavano.

Chiede, infine, al Rag. Centonze che vengano letti i commi 1, 2 e 3 dell'art. 49, del TUEL, e che, successivamente, espliciti quali saranno le azioni che intende portare avanti, come Responsabile nell'Ente della salvaguardia degli equilibri di bilancio.-

-Il Dr. Centonze legge, quindi, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 49 del TUEL approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e, poi, evidenzia le azioni straordinarie che gli spettano per legge, al fine di garantire, come Responsabile del Settore Economico-Finanziario, la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Conclude, infine, dicendo che la sua nuova proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio sarà, poi, sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale.-

-Entra il Consigliere Speranza (presenti 9).-

-Il Consigliere Interlicchia detta a verbale quanto segue: "In relazione al discorso fatto precedentemente dal Sindaco e, quindi, sulla possibilità di un'aliquota più bassa o di differenziare tra ricchi e poveri, che nell'atto originario, proposto al Consiglio Comunale, da parte dello stesso Sindaco, non vi è nessuna traccia. Il che mi fa pensare sia stata una scelta consapevole quella della proposta per tirare fuori il coniglio dal cilindro in Consiglio Comunale. Pertanto, rifiutiamo questo tipo di strategia che si perpetua ormai da inizio di legislatura".-

-Il Sindaco Leanza puntualizza che non vi è alcuna formale proposta da parte della Giunta Comunale per consentire al Consiglio Comunale di effettuare le opportune valutazioni politiche rispetto alla elaborazione del regolamento, al fine di esentare le categorie più deboli e continuare a garantire ai medesimi i servizi sociali.-

-Il Presidente Arcuria fa presente che il parere negativo del Rag. Centonze è stato fatto da dipendente com.le sicuramente non di parte, e che lo stesso si asterrà dalla votazione di tale proposta. -Mette, poi, ai voti tale proposta della Commissione, col seguente esito: -Presenti: 9; -Votanti: 7; -Astenuti: 2 (Arcuria e Speranza); Favorevoli: 7; -Contrari: 0. Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione. -Mette, infine, ai voti anche l'immediata esecutività della delibera, con lo stesso esito della precedente votazione. Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

-**VISTA** la proposta di delibera posta al punto 2) dell'O.D.G., avente ad oggetto: "Approvazione e determinazione aliquota Tributi Servizi Indivisibili TASI anno 2014";

-**UDITI** gli interventi dei vari Consiglieri, sopra riportati;

-**SENTITO** l'intervento del Consigliere Interlicchia, con il quale lo stesso legge una nota scritta dalla quale risulta la proposta della Commissione Consiliare Finanze e Bilancio modificativa dell'originaria proposta del Rag. Centonze sull'aliquota TASI 2014, nel senso di portare a "0" la misura di tale aliquota TASI per l'anno 2014;

-**VISTO** l'esito delle votazioni sopra riportate;

-**VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

-**VISTO** l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

-**VISTO** il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

- 1) **APPROVARE** la proposta della Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, con la quale la stessa ha modificato l'originaria proposta del Rag. Centonze sull'aliquota TASI 2014, nel senso di portare a "0" la misura di tale aliquota TASI per l'anno 2014;
- 2) **DICHIARARE** la stessa, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.-

OGGETTO: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2014

Visto che con delibera di consiglio comunale n. 60 del 10 09 2014 è stato approvato il regolamento IUC, ed è stata prevista l'introduzione della TASI a decorrere dal 2014;

Visto e richiamato l'Articolo 1.3 DETERMINAZIONE del regolamento approvato che prevede:

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
 - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) Nel caso in cui le tariffe non vengono deliberate entro il termini di cui sopra, come previsto per legge, verranno applicate le aliquote e tariffe dell'anno precedente

Visto e richiamato l'Articolo ART. 4.5 "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE" che prevede che:

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1.

4. Il consiglio comunale approva annualmente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. Nel caso in cui le tariffe non vengono deliberate entro il termini di cui sopra, come previsto per legge, verranno applicate le aliquote e tariffe dell'anno precedente.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base di base della TASI è pari all'1 per mille.
- il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre aliquota fino all'azzeramento.

- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione e alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono esser superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
 - e) all'abitazione principale del coniuge superstite
 - f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 - h) ai fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi

Visto e richiamato il DL n. 88 2014 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014. che all'articolo 1 prevede che: nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della TASI è effettuato entro il **16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014**; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Tenuto conto che lo stesso articolo prevede che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo

Visto che nel corso dell'anno 2014 il Ministero dell'interno ha erogato un importo a

valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e pertanto sono state incassate a titolo di acconto € 85.943,05 dall'ente somme che verranno trattenute dallo Stato sugli incassi TASI o sulle altre entrate da trasferimenti dell'ente.

Visto che nel prospetto di determinazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 è stata prevista una decurtazione TASI pari ad € 171.866,10 che è pari al doppio dell'acconto ricevuto a valere sul fondo

Considerato pertanto che è necessario, per quanto sopra evidenziato, al fine di garantire gli equilibri di bilancio del 2104, che il gettito della TASI non sia inferiore alla somma decurtata sul fondo di solidarietà e quindi la stima di gettito da inserire in previsione di entrata non potrà essere inferiore ad € 171.866,10

Visto che dalle simulazione effettate sul portale del federalismo fiscale, dati che permettono l'iscrizione della posta in entrata sul bilancio di previsione dell'anno 2014 per ottenere un gettito di € 170.000,00 ca. si deve applicare una aliquota pari al 0,20 punti in percentuale;

Visto che è intenzione di non voler applicare per l'anno 2014 la nuova tassa sulle seconde abitazione, avendo l'ente la facoltà di applicare una aliquota pari al 0,8 punti in percentuale che graverebbe sia sui proprietari che sugli utilizzatori delle seconde abitazioni,

Visto che la determinazione di una aliquota per seconda abitazione potrebbe creare non poche difficoltà di gestione del tributo da parte degli uffici nonché confusione tra gli utenti;

Tenuto conto che nel caso in cui questa delibera non venga approvata e pubblicata entro i termini infra indicati verrebbe applicata l'aliquota dell'0,1 per le abitazioni principali e l'aliquota dell'0,8% per le seconde abitazioni con un gettito stimato in € 109.046,36 e una differenza tra il decurtato sul fondo e l'importo da prevedere in entrata pari ad € 62.819,74;

Considerato che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire con il gettito TASI sono quelli di cui a seguito:

Spese illuminazione pubblica	210.00,00
Interventi relativi all'ambiente e al territorio	71.898,94
TOTALE	281.899,94

Percentuale di copertura sul gettito presunto 60% ca..

Che pertanto risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, delle seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%
-
- **Vista** la L.R. n.48/91;

 - **Visto** il D.. Lgs.vo n. 267/2000;

 - **Vista** la L.R. n.30/2000;
 -
 - **Visto** il vigente Statuto Comunale;

 - **Visto** l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

 - **Visto il parere di regolarità tecnico contabile**;

 - **Visto** il parere dell'organo di revisione rilasciato in data 11 08 2014;

 - **Ritenuto** di provvedere in merito

PROPONE

1) approvare

l'aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti

disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%

- 2) Di dare atto che la TASI copre in parte la spesa per i servizi così come indicati nelle premesse e che il tasso di copertura è pari a ca. il 60%;
- 3) dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del portale del federalismo fiscale con le modalità e i termini previsti per legge.



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2014

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

Sede Municipale: 04 /08 /2014



Il Responsabile del Settore



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2014

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

Sede Municipale: 04/08 /2014



Il Responsabile del Settore

- ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA CONSILIARE
N. 58 DEL 09/09/2014 -

Si rappresenta quanto segue:

Al fine di non vessare ancora i cittadini con un aumento delle tasse alla stessa stregua del "salva valguarnera" già approvato dall'amministrazione comunale Leanza, i consiglieri di Voce Democratica, Pd e Mpa propongono di azzerare l'aliquota TASI per la prima casa sancendo il principio secondo cui la stessa sia intoccabile e non tassabile, a maggior ragione in un contesto economico e sociale così difficile come quello del nostro ente.

Riteniamo di non dover aumentare le tasse e di contrastare con tutti i mezzi possibili coloro che ci proveranno al fine di tutelare la cittadinanza e garantire un minimo di sopravvivenza economica a chi opera sul territorio.

Sarà cura di chi dovrà predisporre il bilancio riuscire a garantire gli equilibri, eliminando sprechi e servizi non necessari qualora esistessero, ottimizzando la gestione e rendendola efficiente.

Si sottolinea infine come i cittadini sono attualmente tassati con aliquote massime in tema di IMU e Addizionale comunale all'IRPEF.

Valguarnera

09-09-14

Ricco Trefe
Severo Marco
ho fatto tutto
Giuseppe Testa
V. M. Blar

- ALLEGATO "C" ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 58
DEL 09/09/2014 -

Parere su emendamento proposta di deliberazione approvazione aliquota TASI

Premesso che

- a) il Principio contabile n. 02 punto n. 73 recita: "Il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest'ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità";
- b) È stata predisposta e non approvata una delibera per il consiglio comunale riferita alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, che evidenzia uno squilibrio sia di competenza e che di cassa dovuto ai minori trasferimenti erariali e tributari, atto con la quale l'ente si è impegnato nei confronti della regione siciliana, come previsto dall'avviso n. 8/2014 a certificare il disavanzo e garantire la copertura dell'eventuale minor trasferimento;
- c) L'azzeramento della aliquota TASI aggrava la situazione finanziaria dell'ente e non permette di garantire non solo l'equilibrio di cassa ma anche quello della competenza;

Tanto premesso

Si esprime parere di regolarità tecnico e contabile non favorevole, evidenziando che come previsto dal regolamento dei controlli interni, essendo il ragioniere generale il garante degli equilibri finanziari dell'ente verranno adottate dallo scrivente tutte le misure che si rendono necessarie al fine di garantire gli equilibri e qualora questo non sia possibile tutte le azioni che gli competono (comprese quelle della sospensione del pagamento della retribuzione al personale precario), investendo gli organi competenti e relazionando agli stessi in merito alle motivazioni e responsabilità che non hanno permesso il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tanto dovevasi per dovere d'ufficio

8/9/14

Il ragioniere generale

Calogero Centonze

- ALLEGATO "8" ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 59
DEL 08/09/2014 -

Premesso che in occasione della seduta del consiglio comunale di giorno 08/09/2014 si è consumata l'ennesima figuraccia da parte di questa amministrazione e dei consiglieri comunali che la sostengono;

Che il Presidente del Consiglio, figura da sempre "sopra le parti", ha scelto di abbandonare l'aula facendo di fatto mancare il numero legale ostacolando il lavoro dei consiglieri presenti;

Che il comportamento del suddetto riveste particolare gravità trattandosi di un ruolo istituzionale atto a garantire e tutelare il consiglio comunale in toto e non in parte;

Rilevato che alla data odierna, in qualità di Presidente della III Commissione Bilancio, non ho ricevuto nessuna notizia, informazione o dato utile a farmi presumere che il bilancio di previsione 2014 sia pronto o in fase finale di redazione;

Rilevato che in occasione dell'approvazione degli strumenti di programmazione nei precedenti anni (previsione, consuntivo) i pareri positivi o negativi dei Responsabili dei Servizi Finanziari si sono sempre dimostrati poco attendibili, con conseguenti errori di gestione;

Che anni dopo la stima eseguita sul gettito IMU, si è scoperto di aver sottostimato l'entrata chiedendo ai cittadini una partecipazione maggiore del dovuto nonostante da più parti si chiedesse di eseguire un conteggio più attendibile e rispondente al vero;

Che negli anni passati questo ruolo è stato rivestito anche dal segretario generale del comune senza possedere le abilità previste dalla natura dell'incarico e che di tutto ciò è stata data ampia documentazione in consiglio comunale;

Atteso che, a seguito degli eventi verificatosi in consiglio comunale, il Segretario generale non sembra in grado di poter fornire garanzie di alcun tipo ai consiglieri e pertanto ogniqualvolta si renderà necessario un parere chiederemo l'interpello all'Assessorato Enti locali;

Considerato che i consiglieri comunali, in assenza perenne di Assessore al Bilancio la cui delega è nelle mani del Sindaco, non rivestono la qualità di tecnici comunali;

- ALLEGATO 4^o ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 59
DEL 09/09/2014 -

RICERCA TITOLO

[Home](#) [Finanza con Bloomberg](#) [Calcolatori](#) [Finanza Personale](#)
[Osserva Italia](#)[UTENTI REGISTRATI](#)[Listino](#)[Portafoglio](#)


STRUMENTI

Tasi, ecco i costi. Per 7 famiglie su 10 più cara dell'Imu

L'aggravio se si hanno figli e redditi, due terzi dei Comuni hanno fissato le aliquote della nuova tassa sulla casa. Livelli massimi nei capoluoghi, giù nelle metropoli. Penalizzati i contribuenti dei Comuni che avevano tenuto bassa l'Imu sulla prima casa.

di VALENTINA CONTE

Lo leggo dopo



Moduli per pagare la Tasi

APPROFONDIMENTI

ARTICOLO

Tasi, tutte le simulazioni per le famiglie

TAG

tasi, imu

Anche Roma e Milano non sono da meno, con la Tasi al 2,5 per mille. Il punto è che la nuova tassa sul mattone si distribuisce in modo diverso dalla vecchia. Se la torta è la stessa (il gettito), ora versano di più gli immobili con rendite catastali medio-basse, le famiglie con figli, le città che prima avevano un'Imu bassa.

Tabelle. Tutte le simulazioni

CHI

PAGA E QUANDO

Pagano i proprietari di prima e seconda casa (questi ultimi aggiungono alla Tasi anche l'Imu). E anche gli affittuari, in percentuali dal 10 al 30%, decise dai sindaci. La Tasi è una delle due gambe della luc (Imposta unica comunale), l'altra è la Tari, la tassa sui rifiuti. Tasi e Tari comportano però due bollettini diversi (il secondo in genere arriva precompilato a casa) e si versano in momenti diversi. Le scadenze della Tasi per quest'anno sono assai variabili. Circa 2 mila Comuni hanno fatto pagare l'acconto a giugno, altri 3 mila (ai dati di ieri) lo faranno pagare entro il 16 ottobre. Altri ancora - se tarderanno a comunicare i dati - rimanderanno i cittadini all'esborso unico a metà dicembre.

ALIQUOTE E CONFRONTO IMU

L'aliquota Tasi sulla prima casa è scelta dal Comune e varia in un range tra l'1 e il 2,5 per mille, mentre l'Imu andava dal 4 al 6 per mille. Ma l'Imu contava sulla detrazione fissa di 200 euro per tutti, più 50 euro per ciascun figlio sotto i 26 anni. Mentre per la Tasi, le detrazioni sono opzionali e molto più basse. I Comuni che le applicano possono finanziarle alzando dello 0,8 per mille l'aliquota sulla prima casa (che al massimo può arrivare, come detto, al 3,3 per mille). Oppure spostando quest'addizionale tutta sulle

ROMA - Un'aliquota media del 2,46 per mille per la Tasi ci dice che la nuova tassa sulla casa è ai massimi in molti Comuni. E che il confronto finale con l'Imu del 2012 riserverà parecchie sorprese, in negativo. Nelle 69 città capoluogo che hanno sin qui già pubblicato le aliquote, parecchie hanno spinto la nuova tassa sulla prima casa non solo al tetto massimo del 2,5 per mille, ma le hanno aggiunto anche la coda dello 0,8 addizionale, quella prevista dalla legge per finanziare le detrazioni. Questa è stata difatti la scelta di molti grandi municipi e di numerosi piccoli centri, se la media dà appunto quel 2,46. Non è un caso se Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Torino, Venezia, Bari, Catania sono al 3,3 per mille (somma di 2,5 e 0,8). Il massimo del massimo. Con tutta evidenza, una scelta obbligata di quei sindaci per preservare almeno parte del gettito che l'Imu assicurava loro con un'aliquota dal 4 per mille in su.

filmolibro

ebook



TOP EBOOK
Stare bene con leggerezza!
di Paola Salgarelli & Paola Richeri



LIBRI E EBOOK
Pulsar di Cuore
di Fabrizio Ferraiuolo

Publicare un libro
Come fare un ebook
Publicare la tesi
Scrivere

secondo caso. O scegliendo una via di mezzo (0,4 sulle prime e 0,4 sulle seconde, oppure 0,2 sulle prime e 0,6 sulle seconde). I sindaci che hanno optato per il bonus fiscale l'hanno parametrato alle rendite catastali o al reddito Irpef o a quello Isee. E comunque sono andati in ordine sparso. Da zero detrazioni generali a sconti nulli per i figli, dal bonus solo dal terzo figlio in poi (Ferrara) al bonus per chi ne ha più di quattro (Reggio Emilia).

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale
L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
CIR SpA

FAMIGLIE PENALIZZATE

Sono quelle con redditi modesti che vivono in abitazioni contraddistinte da rendite medio-basse. Nella simulazione della Uil - Servizio politiche territoriali vivere in una A3 (casa economica) con un figlio e rendita pari a 450 euro (nella media nazionale per questa categoria) può essere penalizzante per il 71% delle famiglie (nell'ipotesi, con reddito Isee di 10 mila euro e reddito Irpef di 20 mila euro). Sette famiglie su dieci cioè pagheranno più Tasi che Imu: 52 euro extra a Bologna, 32 a Firenze, 30 a Milano, 27 a Venezia.

MUNICIPI DIVISI

Mentre Ragusa, Olbia, Torre del Greco e altri 245 piccoli Comuni come Giffoni Valle Piana hanno scelto aliquota zero per la Tasi, gli altri si spaccano in due categorie, in base alla virtuosità o meno del passato. Quelli con un'Imu prima casa alta o molto alta - tra il 5 e il 6 per mille - ora hanno una Tasi più bassa. È il caso di Roma, Torino, Genova, Caserta, Napoli che hanno fissato aliquote inferiori di 2 o 3 punti, come la legge consente loro di fare. A Roma per esempio, nei due casi della Uil, si risparmierà da 50 a 145 euro a seconda della tipologia (di più con un'abitazione civile A2 e senza figli). A Caserta si arriva addirittura a 241 euro di minori esborsi, pur senza detrazioni: ma qui l'aliquota è crollata dal 6 al 2,5 per mille. I penalizzati - sembra un paradosso - sono i Comuni che tenevano l'Imu al 4 per mille, il minimo. Ora si trovano a imporre una Tasi al 2,5 o 3,3 per mille e in molti casi il risparmio è nullo o c'è un aggravio, per via di detrazioni assenti o inferiori. A Mantova ad esempio si va da 124 a 181 euro in più (il massimo per la A3 con un figlio). Così Venezia, Milano, Firenze, con aumenti però più contenuti.

IMU CHIESA

Un'altra scadenza alle porte riguarda gli enti no profit. Entro il 30 settembre dovranno spedire in via telematica la dichiarazione Imu-Tasi. Un fatto storico che coincide con un vero e proprio censimento. Conseguenza della norma di legge introdotta dal governo Monti nel febbraio del 2012. Ma che solo ora trova compiuta attuazione, dopo la pubblicazione lo scorso giugno del modello ad hoc, utile - dal prossimo anno - non solo a pagare le giuste tasse, ma anche a identificare e quantificare gli immobili o le loro porzioni da sottoporre a tassazione. La dichiarazione riguarda gli anni di imposta 2012-2013 e chi non la fa rischia una multa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta. Le parrocchie sono in allarme. La diocesi di Milano organizza corsi. Si parte quest'oggi alle ore 15, in piazza Fontana 2, presso la Curia arcivescovile. Si replica in serata all'Istituto salesiano. E poi altri due appuntamenti il 17 e 18 settembre. Il cardinale Scola ha deciso di aiutare i parroci e gli altri enti ecclesiastici della sua diocesi a calcolare gli spazi esenti dall'imposta sugli immobili e quelli no perché commerciali, come ostelli, palestre, bar negli oratori, negozietti e così via. Una rivoluzione.

(09 settembre 2014)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLO STESSO ARGOMENTO

Dossier Imu-Tasi: chi e come deve pagare 5 giugno 2014

Ecco chi ci rimetterà con la nuova Tasi: nelle città medio-piccole anche il doppio dell'Imu

Tutti gli scenari possibili del caos Tasi. Guida al pagamento di Tassa sui servizi e Imu 20 maggio 2014

Tasi, si avvicina la scadenza: per il 50% delle famiglie rischio rincarì sull'Imu 14 giugno 2014

Domande&Risposte : tutto quello che c'è da sapere sulla Tasi 20 maggio 2014

Circolare delle Finanze fornisce ai comuni le indicazioni per le delibere corrette

Argini all'aumento della Tasi

L'incremento 2014 non può superare lo 0,8 per mille

DI ILARIA ACCARDI

La maggiorazione Tasi (Tributo sui servizi indivisibili) valida per il 2014 non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. Il comune può utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti di aliquote stabilite dalla legge o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

A precisarlo è la circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 con la quale il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze ha dettato delle linee guida che servono ai comuni per barcamenarsi nella corretta distribuzione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. a), del dl 6 marzo 2014, n. 16, che serve a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili. Il citato comma 677, stabilisce, infatti, due limiti di aliquote:

- il primo limite è quello in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite:

- al 6 per mille fissato per l'abitazione principale, che è stata esclusa dall'Imu solo a partire dal 2014, a eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al 2 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, nella circolare si precisa che detto limite è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un

lato sono esclusi dall'Imu, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati a un'aliquota Tasi che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. Inoltre, poiché la formulazione di quest'ultima norma prevede che l'aliquota della Tasi non possa «comunque» superare l'1 per mille, in tal caso non può essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

- il secondo limite è che l'aliquota massima Tasi per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille.

La circolare, scendendo ancor più nel dettaglio, precisa che nel caso in cui l'ente locale decide di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti occorre distinguere due ipotesi:

- se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma

Deliberazioni a confronto

1) Deliberazione conforme alla norma

Il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (e cioè aliquote Tasi a 3,3 per mille) e non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma Imu+Tasi che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per l'abitazione principale

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0	10,6
Immobili locati	9,0	1	10,0
Fabbricati merce	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	6	0	6

2) Deliberazione non conforme alla norma

La deliberazione comunale non è rispettosa dei limiti sopra indicati in quanto, essendo stato aumentato il secondo limite relativo alla Tasi dello 0,5 per mille (3=2,5+0,5), il primo limite, relativo alla somma Tasi+Imu, avrebbe potuto essere aumentato solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, e non all'11,1 per mille (11,1=10,6+0,5)

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	8,3	2,8 (2,5+0,3)	11,1 (10,6+0,5)
Immobili locati	9,9	1	10,9 (10,6+0,3)
Fabbricati merce	10,6	0,5	11,1 (10,6+0,5)
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3 (2,5+0,5)	3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	4,6	1,7	6,3 (6+0,3)

Imu+Tasi a 11,4 per mille (10,6+0,8) per gli altri immobili e a 6,8 per mille (6+0,8) l'abitazione principale, non potrà fissare un'aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille;

- se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l'aliquota Tasi al 3,3 per mille (2,5+0,8), la somma Imu+Tasi non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l'abitazione principale.

Nel caso, invece, in cui il comune intenda distribuire la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare lo faccia aumentando, per esempio:

- dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma Imu+Tasi all'11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l'abitazione principale;
- del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per

mille, arrivando quindi ad aumentare l'aliquota Tasi al massimo al 2,9 per mille.

Naturalmente la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie.

È fondamentale, però, che il rispetto dei due limiti incrementati deve essere verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.

Particolarmente interessante è la parte della circolare in cui si illustrano le varie ipotesi di deliberazioni, facendo anche tesoro dell'esperienza dovuta all'esame delle deliberazioni inviate al Mef dai vari comuni che hanno deliberato al riguardo. Una prima parte della casistica viene così dedicata ai casi in cui il comune ha deliberato le

aliquote relative ai due tributi che compongono la Tasi in modo conforme alla normativa, mentre nella seconda parte vengono esaminati alcuni casi in cui il comune ha deliberato in difformità alle norme che disciplinano i tributi in questione (si veda la tabella in pagina che riporta due casi di deliberazione conforme e deliberazione non conforme).



La scelta di tale metodologia appare alquanto efficace, perché può essere di valido aiuto sia ai comuni che hanno già deliberato per verificare eventuali discordanze e correre ai ripari e sia ai comuni che si apprestano ad operare scelte sulle aliquote applicabili.

© Riproduzione riservata

IL CONSIGLIERE ANZIANO
A. Lo Presti

IL PRESIDENTE
G. Arcoria

IL SEGRETARIO GENERALE
A. Verso



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 15/09/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO COMUNALE